



## Sommario

Premessa .....	2
Riferimenti normativi .....	2
Beneficiari.....	3
Oggetto del finanziamento.....	3
Condizioni del finanziamento .....	4
Fondo di Garanzia.....	5
Servizi ausiliari .....	5
Ruoli e responsabilità .....	7
Procedura di selezione e valutazione .....	8
Monitoraggio.....	10
Misure antiriciclaggio .....	10
Obblighi informativi.....	10
Promozione .....	11

## **Premessa**

Il microcredito è uno strumento finanziario rivolto a chi non riesce ad accedere al credito tradizionale a causa di mancanza di garanzie reali oppure per insufficiente storico creditizio. Tale strumento offre a soggetti deboli e a rischio di emarginazione una valida opportunità di inclusione finanziaria e sociale.

In Italia il microcredito è normato dal D.L.vo 141/2010, che ha aggiornato il Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 385/1993), prevedendo tra l'altro l'istituzione di un elenco di operatori di microcredito. Il successivo Decreto MEF 176/2014 ha disciplinato nel dettaglio il microcredito definendo l'essenzialità dei servizi ausiliari da fornire al beneficiario per garantire il successo dell'iniziativa imprenditoriale e ridurre il rischio di fallimento. Tale quadro normativo è stato modificato dal Decreto 20 novembre 2023, n. 211, Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

La presente revisione del Regolamento recepisce il Decreto 20 novembre 2023, n. 211,

Attraverso la delibera 405 del 02/08/2016, Banca d'Italia ha disposto l'iscrizione di COOPFIN S.p.A. nell'elenco degli operatori di microcredito previsto dall'articolo 111 del D. Lgs. n. 385/1993.

## **Riferimenti normativi**

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

- Decreto Ministeriale 17 ottobre 2014 n. 176 - Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- Decreto 2 aprile 2015, n. 53. Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7 -ter, comma 1 - bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
- Banca d'Italia, Provvedimento 3 giugno 2015. Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito.
- DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Decreto 20 novembre 2023, n. 211, Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176, recante disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 914, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

## **Beneficiari**

I finanziamenti sono destinati a società cooperative costituenti o già costituite con sede legale in Sardegna e con un numero di dipendenti non soci fino a 10 unità. All'atto dell'erogazione del finanziamento la società dovrà essere costituita.

## **Oggetto del finanziamento**

La finalità dei finanziamenti è sostenere l'avvio o lo sviluppo o l'esercizio di iniziative imprenditoriali sotto forma di società cooperativa attraverso la concessione di finanziamenti finalizzata a:

- all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative.
- alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

- al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali dei soci lavoratori e dei dipendenti.

### **Condizioni del finanziamento**

- Importo finanziato: fino ad un massimo di € 75.000,00 concesso allo stesso beneficiario, purché l'ammontare concesso al singolo beneficiario non superi il 10% del capitale sociale di COOPFIN al netto delle perdite, come risultante dall'ultimo bilancio approvato. Durata: non superiore a 10 anni.

Eventuali formule di frazionamento potranno essere deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, sulla base degli esiti dell'istruttoria e della proposta di finanziamento.

- Spese istruttoria pratica: 3% sul valore del finanziamento, addebitate al momento dell'erogazione del finanziamento. Le spese di istruttoria sono dovute anche nel caso in cui il beneficiario, a seguito della delibera di finanziamento da parte del Consiglio d'Amministrazione di COOPFIN, decida volontariamente di rinunciare al finanziamento o se entro 6 mesi dalla deliberazione (salvo proroghe autorizzate dal Consiglio d'Amministrazione COOPFIN) non venga sottoscritto il contratto, nonostante il beneficiario sia stato convocato per la sottoscrizione.
- Preammortamento durata anni: non superiore a 2
- Ammortamento durata anni: non superiore alla differenza tra 10 anni e la durata del preammortamento.
- Frequenza rate: mensile.
- Tipologia tasso: Fisso
- T.A.N. - Tasso annuo Nominale: 6%.
- Tasso di mora: 3% annuo, oltre il T.A.N. dovuto, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza.
- I.S.C. - Indicatore sintetico di costo / TAEG - Tasso annuo effettivo globale: 6,97%
- Garanzie: Per una copertura sino all'80% per i finanziamenti sino a Euro 50.000,00. Sino al 60% per i finanziamenti oltre Euro 50.000,00. sarà fornita assistenza al beneficiario per l'ottenimento della garanzia del Fondo di Garanzia pubblico istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con i decreti del 24 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015, o di altri fondi di garanzia. Oltre questa, sarà richiesta una fideiussione

personale e solidale da parte di almeno 3 soci o amministratori della cooperativa, per un ammontare pari al 40% dell'importo finanziato per i finanziamenti sino a Euro 50.000,00, per un ammontare pari al 60% per i finanziamenti oltre Euro 50.000,00.

Nel caso delle cooperative sociali, i soci svantaggiati possono essere liberati dal rilascio della garanzia, a condizione che vi siano almeno altri 2 soci garanti. Eventuali ulteriori deroghe al rilascio delle garanzie, debitamente motivate, dovranno essere approvate dal Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso il finanziamento non abbia alcuna forma di copertura da parte di fondi di garanzia pubblici, sarà richiesta una fideiussione personale e solidale da parte dei soci della cooperativa per un ammontare pari al 120% dell'importo finanziato. In questo ultimo caso, dovrà essere verificata la capacità patrimoniale dei fideiussori.

- Commissioni di modifica delle condizioni della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI: Euro 100,00, oltre IVA, per ogni richiesta di modifica.
- Commissioni di decadenza della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI, dovuta al mancato perfezionamento del finanziamento per rinuncia da parte del beneficiario: Euro 300,00, oltre IVA.

### **Fondo di Garanzia**

I finanziamenti saranno supportati dall'intervento del Fondo di Garanzia per le PMI del Mediocredito Centrale (o eventualmente da altri fondi di garanzia) volto a concedere una garanzia pubblica, assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato Italiano, su finanziamenti rientranti nella definizione di operazioni di microcredito e nei settori ammissibili dal Fondo. Sarà fornita assistenza gratuita al beneficiario per l'ottenimento della garanzia, fatte salve le commissioni di modifica delle condizioni e di decadenza della garanzia, come riportato al punto precedente.

### **Servizi ausiliari**

La COOPFIN intende supportare la propria clientela sia nella fase di sviluppo dell'idea imprenditoriale, che successivamente nella fase di realizzazione del progetto d'impresa. Rispetto ai servizi ausiliari citati dal Decreto MEF n. 176 del 17/10/2014, art. 3, la COOPFIN intende pertanto erogare i seguenti servizi:

1. supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;



2. supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato.

Allo scopo di fornire un servizio qualificato, capillare sul territorio regionale e in grado di valorizzare le opportunità derivanti dall'essere parte del sistema cooperativistico regionale, i servizi sopra descritti ai punti 1. e 2. verranno forniti dalle strutture di servizio regionali e territoriali del sistema della cooperazione, di cui la COOPFIN è parte integrante.

Tali strutture, nonché gli esperti che affiancheranno le imprese, dovranno garantire adeguati requisiti di professionalità. In particolare, sia le strutture che gli esperti coinvolti dovranno possedere un'esperienza specifica nei servizi che erogheranno di almeno 10 anni. La valutazione dell'esperienza degli esperti terrà conto della formazione universitaria in materie attinenti l'attività di assistenza per un numero di anni non superiore ai 5.

I fornitori dei servizi ausiliari dovranno, inoltre, possedere i requisiti ed essere iscritti all'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito sulla base delle Linee Guida redatte ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Con le strutture di servizio prescelte verrà stipulato un contratto che individuerà gli obiettivi specifici assegnati e i relativi indicatori di monitoraggio.

Durante l'attività di assistenza alle imprese, le strutture di servizio dovranno fornire alla COOPFIN un report (semestrale per i primi due anni, annuale dal terzo anno in poi) riportante il monitoraggio delle attività svolte ed i risultati conseguiti dal cliente.

Nel caso il cliente rifiuti l'attività di assistenza e non fornisca i dati per il monitoraggio, i fornitori dei servizi dovranno dare prova documentale certa (tramite almeno 2 solleciti PEC inviati al cliente a distanza di almeno 30 giorni uno dall'altro) dei tentativi effettuati per fornire assistenza e ottenere i dati per il monitoraggio.

L'oggetto della prestazione dei fornitori dei servizi ausiliari esclude qualsivoglia svolgimento di attività di agenzia, o comunque di mediazione, così come definita nel D.L.vo 141/2010, consistendo l'attività in una mera fornitura di servizi, accessori e di supporto all'attività di COOPFIN. All'uopo si precisa che è esclusa ogni valutazione del merito creditizio delle cooperative beneficiarie nonché qualsivoglia ingerenza nella delibera di concessione del finanziamento che rimane di esclusiva competenza di COOPFIN.

## **Ruoli e responsabilità**

Di seguito sono descritte le procedure di coordinamento tra le strutture aziendali e i flussi informativi previsti per l'attività di microcredito, incluso il processo di erogazione del credito.

Il Consiglio d'Amministrazione individua gli obiettivi e le politiche per l'attuazione delle attività di Microcredito attraverso il Piano Industriale, la definizione di un Regolamento ed eventuali deliberazioni specifiche. Tali provvedimenti sono comunicati alla Direzione che ha il compito di provvedere all'attuazione dei suddetti obiettivi e politiche, anche attraverso lo sviluppo di specifiche schede prodotto che definiscono i dettagli dell'offerta.

Nella fase di avvio della nuova attività di microcredito, la Direzione incarica la funzione Microcredito e Sviluppo Progetti per l'elaborazione dei documenti pre-contrattuali. In ottemperanza alle condizioni deliberate dal Consiglio d'Amministrazione e alla normativa vigente, vengono predisposti tutti i supporti pre-contrattuali necessari per la fase commerciale. Prima del loro utilizzo, tali documenti sono approvati dalla Direzione.

Al contempo la Direzione provvede alla selezione dei fornitori dei servizi ausiliari sulla base dei requisiti professionali stabiliti dal Programma di Attività e dal Regolamento. Tali fornitori affiancheranno le cooperative beneficiarie degli interventi di microcredito.

Sotto la supervisione della Direzione, la funzione Microcredito e Sviluppo Progetti promuove l'offerta di microcredito attraverso, anzi tutto, i canali del sistema della cooperazione regionale, ma anche attraverso altri canali tradizionali e non. Il coinvolgimento di soggetti terzi per l'attività di promozione esclude qualsivoglia svolgimento di attività di agenzia, o comunque di mediazione, così come definita nel D.L.vo 141/2010.

La raccolta delle domande di finanziamento e delle informazioni necessarie per la loro valutazione avviene attraverso sistemi cartacei e/o informatici sotto la responsabilità della funzione Microcredito e Sviluppo Progetti.

Sulla base dei criteri stabiliti nella procedura di selezione delle proposte di finanziamento e del Regolamento Microcredito approvato dal Consiglio d'Amministrazione, la Direzione esamina le domande di finanziamento e elabora le proposte di deliberazione dei finanziamenti da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione.

A seguito della deliberazione positiva del Consiglio d'Amministrazione, la Direzione predispone i contratti che vengono sottoscritti dal Presidente e dal beneficiario del finanziamento. Successivamente il Presidente autorizza l'erogazione del finanziamento.

Il Presidente assegna ai fornitori dei servizi ausiliari le cooperative beneficiarie di microcredito attraverso la sottoscrizione del contratto di fornitura sulla base dello schema di contratto predefinito.

Sotto la supervisione della funzione Microcredito e Sviluppo Progetti viene avviato il percorso di assistenza e monitoraggio da parte del fornitore dei servizi ausiliari individuato. La funzione Gestione Crediti monitora il rientro delle rate dei finanziamenti attraverso l'ausilio dei sistemi informativi aziendali e, sotto il coordinamento della Direzione, gestisce gli eventuali ritardi nei pagamenti in accordo al Regolamento Gestione Crediti di COOPFIN.

### **Procedura di selezione e valutazione**

Le domande di accesso al Microcredito COOPFIN verranno presentate secondo i criteri pubblicati sul sito e promossi attraverso diversi media tradizionali e social.

I soggetti interessati presentano la domanda in formato elettronico o cartaceo (ivi compreso il modello di business plan da utilizzare) il cui modulo verrà reso disponibile sul sito internet della COOPFIN

La COOPFIN potrà comunque richiedere in sede di istruttoria ogni ulteriore documentazione e/o informazione.

I criteri di analisi dei progetti presentati sono i seguenti:

- contenuto del progetto imprenditoriale;
- validità tecnico-economica e finanziaria del progetto;
- coerenza e fattibilità del progetto rispetto ai settori prioritari eventualmente individuati.

L'istruttoria potrà essere condotta dagli uffici della COOPFIN anche con l'ausilio di soggetti esterni qualificati nella valutazione del merito creditizio.

Il punteggio minimo da raggiungere affinché il progetto sia considerato finanziabile è di 60/100, di cui almeno 30 punti derivanti dalla validità tecnico-economica e finanziaria dello stesso e 30 punti dal contenuto del progetto imprenditoriale. Il Consiglio



d'Amministrazione, su proposta del direttore, approva la Griglia di Valutazione che specifica i criteri di assegnazione del punteggio.

Esclusivamente per le nuove domande di finanziamento provenienti da richiedenti che hanno già beneficiato di un finanziamento Microcredito, la valutazione verrà effettuata attraverso una procedura semplificata che prevede:

1. la verifica del possesso requisiti normativi per i beneficiari di finanziamenti Microcredito;
2. la verifica dei requisiti di accesso al Fondo di Garanzia;
3. la verifica del raggiungimento dei risultati intermedi previsti dal Business Plan del finanziamento già concesso, ovvero:
  - a. raggiungimento (anche tendenziale) dell'equilibrio economico da dimostrare con apposita situazione contabile e con una previsione del conto economico dell'anno in corso;
  - b. presentazione della relazione dell'esperto che, su incarico di COOPFIN, assiste la cooperativa e che dovrà illustrare in che modo la cooperativa ha raggiunto i risultati intermedi.

A seguito dell'istruttoria, una volta che i finanziamenti sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione della COOPFIN, verrà comunicato l'esito al cliente e predisposti tutti i documenti contrattuali da trasmettere entro i successivi 20 giorni. I documenti contrattuali conterranno tutti gli adempimenti in materia di obblighi informativi, anticiclaggio e rispetto della privacy, in accordo alle procedure interne della COOPFIN.

La comunicazione di notifica della concessione dovrà prevedere per il cliente l'assunzione dei seguenti obblighi:

- per le imprese costituenti, costituirsi entro 90 giorni dalla comunicazione, salvo ulteriori proroghe per giustificati motivi
- avviare l'attività entro i successivi 180 giorni, salvo eventuali proroghe autorizzate da COOPFIN;
- adempiere a quanto previsto nel progetto presentato;

Le deliberazioni del C.d.A. che non siano state eseguite (tramite la formalizzazione del contratto) entro il periodo di 6 (sei) mesi perdono efficacia e dovranno essere nuovamente approvate, previo aggiornamento dell'istruttoria.

L'erogazione del finanziamento avverrà tramite bonifico bancario in un'unica soluzione successivamente alla stipula del contratto.

## **Monitoraggio**

Il monitoraggio sarà articolato su due linee di azione:

- la realizzazione del progetto imprenditoriale del cliente;
- il controllo degli incassi delle rate da parte del cliente.

### *Monitoraggio del progetto imprenditoriale*

Le attività di monitoraggio sulla realizzazione del progetto finanziato saranno implementate al fine di:

- verificare la differenza fra le attività pianificate nel business plan e la reale implementazione del progetto;
- valutare le eventuali necessità di supporto dell'impresa in termini di servizi.

Il monitoraggio verrà effettuato a cadenza semestrale attraverso una relazione di monitoraggio finanziario e tecnico, nei primi due anni di attività. Con cadenza annuale negli anni successivi.

Tale monitoraggio verrà effettuato dalla struttura di servizio selezionata che dovrà riportare a COOPFIN con la stessa periodicità (semestrale) con cui l'impresa finanziata rendiconta alla struttura di servizio.

### *Il controllo degli incassi delle rate da parte del cliente.*

La COOPFIN provvederà al monitoraggio dell'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato.

Nel caso di non rispetto delle scadenze da parte dei beneficiari, la COOPFIN adotterà tutti i provvedimenti previsti dalla propria procedura di gestione crediti.

## **Misure antiriciclaggio**

In ottemperanza alla normativa e allo scopo di prevenire il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, la COOPFIN applicherà ai potenziali beneficiari del Microcredito la Procedura Antiriciclaggio.

## **Obblighi informativi**



Per attuare gli obblighi in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali connessi al Microcredito, la COOPFIN utilizzerà i seguenti strumenti in fase pre-contrattuale:

- il foglio informativo;
- la copia completa dello schema di contratto;
- il documento di sintesi.

Tali documenti forniranno al cliente, prima che egli sia vincolato da un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Le informazioni saranno fornite gratuitamente, su supporto cartaceo o su supporto durevole, in forma chiara e concisa. Esse includeranno almeno il tasso annuo effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente può andare incontro in caso di mancato pagamento.

### **Promozione**

Tra i fattori di successo dell'offerta di Microcredito della COOPFIN vi è l'opportunità per le imprese finanziate di entrare nel sistema cooperativistico regionale e godere dei vantaggi da esso derivanti, nonché la capillarità che l'offerta può raggiungere sull'intero territorio della Sardegna.

Per tale ragione, l'attività di promozione dell'offerta del Microcredito sarà supportata sin dall'inizio dalle strutture di servizio del sistema della cooperazione regionale, che grazie alla diffusione capillare sull'intero territorio regionale è in grado di effettuare un'azione di comunicazione che copre tutte le aree della Sardegna.

*APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 08/03/2024.*